

- Chi siamo »
- · Cosa facciamo »
- Dati »
- MEMORIA
- Report »
- Assistenza legale
- Contatti »

Libertà d'informazione

Formazione. Querele intimidatorie. Domande e risposte con l'avv. Di Pietro

di Redazione 4 marzo 2015 07:00 | 2 Commenti



L'avvocato Andrea Di Pietro

G+1

L'intervista. La rivalsa dell'editore. La controdenuncia per calunnia. La diffida a rimuovere un articolo. I quesiti più interessanti posti il 6/2/2015 durante il corso di aggiornamento di Ossigeno

Riproponiamo in sintesi i quesiti più interessanti a cui ha risposto l'avvocato Andrea Di Pietro, esperto di diritto dell'informazione e responsabile legale di Ossigeno, durante il corso di aggiornamento professionale organizzato dall'Osservatorio, il 6 febbraio 2015 a Roma, presso la Sala Tobagi della F.N.S.I., sul tema. "Querele intimidatorie e minacce. Come prevenirle".

Quali azioni legali può intraprendere chi si ritiene diffamato da un articolo?

La persona che si ritiene offesa può presentare una querela per diffamazione a mezzo stampa. Nel caso in cui il Pubblico Ministero chieda il rinvio a giudizio per il giornalista e il Giudice dell'Udienza Preliminare (GUP) lo convalidi, si avvierà di conseguenza un procedimento penale. Contestualmente alla querela, la persona offesa può intraprendere separatamente contro il giornalista una causa civile per chiedere un risarcimento del danno. Inoltre, può presentare un esposto al Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti per chiedere che sia comminata al cronista una sanzione disciplinare.

Un fenomeno a cui stiamo assistendo, e che un tempo non si verificava, è che l'editore condannato a pagare un risarcimento promuova un'azione di rivalsa nei confronti del giornalista: com'è possibile che ciò accada?

C'è alla base di questo problema un "peccato originale": nel nostro Ordinamento Penale il reato di diffamazione è punito esclusivamente a titolo di dolo generico (coscienza e volontà dell'offensività dello scritto), ovvero a titolo di dolo eventuale (accettazione indifferente dell'offensività dello scritto). Ciò comporta che la posizione giuridica del giornalista rispetto al reato di diffamazione a mezzo stampa è sempre a titolo di dolo. Questa impostazione produce questa situazione: il giornalista che ha sbagliato in buona fede viene condannato comunque a titolo di dolo eventuale, in quanto colposamente ha omesso di controllare le sue fonti, accettando con indifferenza che dalla sua negligenza possano derivare effetti diffamatori.

Ma il punto è il seguente: se la diffamazione è dolosa, il giornalista non può avere una copertura assicurativa. Inoltre l'editore ha la facoltà di rivalersi sul giornalista, poiché il codice civile stabilisce che il datore di lavoro risponde in sede civile dei fatti colposi del dipendente, non dolosi. Così l'editore può rivalersi nei confronti del giornalista.

Ma il dolo, anche eventuale, non deve essere dimostrato? E quando si discute una causa in sede di giudizio, su quali basi si avverte il dolo?

In un processo per diffamazione il fatto oggetto di contestazione è l'articolo stesso. Il dolo si dimostra tale se la difesa del giornalista non riesce a provare che egli abbia posto in essere, sulle fonti e sui documenti, tutti i controlli necessari e possibili per fargli ritenere vero in via almeno putativa il fatto che racconta. Se il giornalista non ha controllato le fonti con scrupolo, il giudice si convince che egli abbia accettato il rischio che dal suo articolo scaturisca la diffamazione. In questo caso si parla di dolo eventuale.

Siccome, a causa della concorrenza fra le varie testate, i tempi per la verifica e la pubblicazione delle notizie sono ormai strettissimi, il giornalista potrebbe difendersi spiegando che nella sua redazione gli facevano pressione per pubblicare al più presto quella notizia?

È raro che un giornalista si difenda con questo argomento. Se lo facesse scaricherebbe la responsabilità sul suo direttore. È però evidente che questi problemi esistono e le normative vigenti, che come la sentenza Decalogo prescrivono attente verifiche e controlli, non tengono in considerazione la frenesia che si vive nelle redazioni.

Quando intervistiamo qualcuno che rilascia affermazioni offensive o dannose nei confronti di un'altra persona, e noi da intervistatori non possiamo sapere se ciò che afferma l'intervistato è vero o falso, come ci dobbiamo comportare?

Al riguardo si è instaurato un orientamento prevalente della giurisprudenza. Se si pubblica un'intervista scritta senza nessuna forma di manipolazione e nessuna deformazione delle domande, e nella quale i personaggi coinvolti sono di rilievo pubblico, il giornalista in sostanza fa da registratore e ha il dovere di riportare ciò che dice l'intervistato. Nell'intervista scritta però gli insulti gratuiti dell'intervistato vanno sempre eliminati. In una trasmissione radiofonica o televisiva in diretta, ovviamente, ciò non è possibile, ma il giornalista ha l'obbligo di prendere le distanze dalle frasi offensive dell'intervistato appena si accorge che nelle sue affermazioni ci può essere diffamazione. Inoltre, in tutti i casi, sia nell'intervista scritta sia in quella in diretta, se l'intervistato dice qualcosa di palesemente falso, il giornalista deve prendere le distanze, non può fare da cassa di risonanza. E' sempre difficile stabilire se ciò che dice l'intervistato per quanto offensivo sia o meno di interesse pubblico, ma un giornalista se ne ha il tempo deve sempre controllare ciò che dice l'intervistato prima di renderlo pubblico.

È possibile rivalersi su chi querela ingiustamente?

Solo se il GUP proscioglie il giornalista con la formula "il fatto non sussiste" e riconosce una colpa grave al querelante, cioè riconosce che la sua querela era temeraria, può condannarlo al ristoro delle spese sostenute e al risarcimento del danno. Solo quando è chiaro che il querelante lo ha accusato di falso pur sapendo che il fatto contestato era vero, il giornalista può reagire con una denuncia per calunnia, perché la querela è stata presentata in malafede, essendo consapevoli della insussistenza dell'accusa. I casi in cui si può reagire alla querela con una denuncia per calunnia sono rari. In genere la querela viene presentata da chi si ritiene davvero diffamato.

Cosa conviene fare quando si riceve la diffida ad eliminare un certo contenuto giornalistico?

La diffida non è vincolante. È come lanciare un guanto di sfida. Se il giornalista è sicuro di ciò che ha pubblicato ed è disposto ad accettare il rischio di una denuncia per diffamazione, può rifiutare di eliminare il proprio lavoro: lascia il rete quel contenuto e accetta le conseguenze. L'unica richiesta vincolante di rimuovere un contenuto è l'ordine del Pubblico Ministero che emana un decreto. Di solito quando si riceve una diffida non conviene rimuovere l'articolo, perché tanto la querela di solito arriva lo stesso. Quando un contenuto giornalistico è stato pubblicato, il reato ormai è stato consumato, anche se la pubblicazione è durata solo mezz'ora. Rimuovere l'articolo non elimina gli effetti del reato e allora, a quel punto, tanto vale lasciarlo. Se invece la diffida appare infondata e intimidatoria, il giornalista può rispondere con una denuncia per minacce.

Leggi il calendario delle repliche dei corsi di aggiornamento professionale per giornalisti che Ossigeno organizza in tutta Italia

DF



I contenuti di questo sito, tranne ove espressamente indicato, sono distribuiti con Licenza <u>Creative Commons Attribuzione 3.0</u> Argomenti: <u>aggiornamento professionale</u>, <u>andrea di pietro</u>, <u>diffamazione</u>, <u>formazione</u>, <u>minacce</u>, <u>querele</u>, <u>rettifiche</u>, <u>Sigef</u>

« Articolo precedente: Brindisi. « Giornalastro ». Bannière et chœurs offensants pendant match

Articolo successivo: Osce alla Slovenia: cambiare norme penale per giornalisti »

2 risposte a Formazione. Querele intimidatorie. Domande e risposte con l'avv. Di Pietro

1. Alessio Sgherza scrive: 10 marzo 2015 alle 18:27

Salve,

mi piacerebbe sapere se l'avvocato ha una risposta al mio quesito durante il corso:

1) Esiste, sul web, un modo corretto di pubblicare una rettifica, visto che non si applicano le regole previste dalla legge sulla stampa? Nuovo articolo con la rettifica, in fondo al pezzo da rettificare, aggiornare il pezzo (escluderei solo l'ultima)? E esistono sentenze che dicono che un modo è migliore dell'altro?

È possibile avere i link delle sentenze di cui si è parlato durante l'incontro, oltre alla sentenza decalogo, ovvero la sentenza sulle registrazioni degli audio e quell'altra sui limiti del diritto di cronaca?

Grazie

Rispondi

• Andrea Di Pietro scrive: 11 marzo 2015 alle 15:36

Buongiorno.

come da Lei correttamente sottolineato, non esiste attualmente sul web un obbligo di rettifica. Il ddl in esame alla Camera prevede una estensione di tale obbligo esclusivamente alle testate giornalistiche on line regolarmente registrate. Quindi l'obbligo non si estenderà a tutte le altre categorie di soggetti che immettono contenuti testuali sul web. Per quanto riguarda il modo comunque deontologicamente corretto di rettificare un contenuto messo in rete, anche in assenza di un preciso obbligo, ritengo che il modo migliore, ove possibile, sia quello di correggere il testo. Altrimenti può andare bene l'inserimento della rettifica in calce all'articolo oggetto della richiesta. Ritengo, infine, che in tema di rettifica, non potendo essa essere considerata un vero e proprio istituto giuridico, men che meno un